

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(PROVINCIA DI RAGUSA)

N. 146 R.O.

del 29/06/2012

OGGETTO: Prevenzione sul rischio di incendi e sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale – Periodo 1° luglio/15 ottobre 2012.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art 40 c. 4 bis L.R. 6.4. 1996 n. 16 e ss.mm.ii.), approvato con consiliare n. 71 del 16/09/2008;

Vista la determina sindacale n. 11 del 30/04/2008 di approvazione del Piano Comunale di emergenza rischio incendi ed interfaccia;

Vista la nota prot. n. 760 del 04/06/2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Interventi Strutturali, Sezione di Vittoria, inerente la possibile presenza di entità virali e batteriche e/o stadi attivi di fitofagi estremamente dannosi, soprattutto nelle piante di pomodoro;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituenti rifiuto;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio di protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescare di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006;

Viste le leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore;

ORDINA

alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:

- a) i boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- b) i terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi.
- d) i terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco non inferiori a mt. 10 di larghezza per tutta la lunghezza del fronte.

Durante il periodo compreso dal 1° luglio al 15 ottobre dell'anno 2012, è vietato:

- dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
- lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli e simili che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- bruciare residui provenienti dal ciclo di attività produttiva quali materiali plastici, polietilene, scarti vegetali e quant'altro, costituenti rifiuti ai sensi del D.L.vo n. 152/06.

ORDINA ALTRESI'

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

AVVERTE

A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 c.p. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scorbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di euro **500.00**, come previsto nella delibera di G.C. n. 152 del 24/06/2010;

C. I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto operanti nel territorio comunale, le cui coltivazioni risultino infette da insetti fitofagi come da nota Prot. n. 760/2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, dichiarate tali con specifica relazione redatta da tecnico allo scopo abilitato, **in deroga alle disposizioni vigenti**, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, privati dei laccioli in plastica, **previa autorizzazione sindacale e con le seguenti modalità:**

1) l'abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento, esclusivamente nelle ore mattutine comprese tra le ore 05.00-08.00 e preavvisando il Comando della locale Polizia Municipale del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni;

2) dette operazioni dovranno essere sospese nel caso di mutamento delle condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura c/o vento);

3) il terreno circostante il sito di abbruciamento dovrà essere preventivamente ripulito da foglie, erbe secche ed altro materiale facilmente infiammabile per una fascia di almeno mt.15.00;

4) il materiale da distruggere dovrà essere avviato alla combustione in piccoli quantitativi;

5) il fuoco dovrà essere sorvegliato fino allo spegnimento totale, da personale addetto ai lavori non inferiore a tre unità, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature (zappa, pala e flabello) nonché di almeno un punto d'acqua;

6) prima di abbandonare la zona, assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue ed esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio d' incendio sia scongiurato.

L' inosservanza della presente autorizzazione da parte della ditta, sarà perseguita a termini di legge e sanzionata.

In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Al di fuori delle condizioni e delle prescrizioni sopra citate, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.Lgs n. 152/06 e succ. mm. e ii., per smaltimento abusivo di rifiuti speciali tramite incenerimento e sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla competente A.G..

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale al N. 1515
- Vigili del Fuoco al N. 115
- Polizia Municipale al N. 0932/ 835955

Il Comando di P.M. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in collaborazione con i tecnici del Servizio Ecologia, Difesa del Suolo e dell'Abitato e Protezione Civile.

L'Ufficio URP è inoltre incaricato di produrre ai cittadini interessati lo schema per le richieste di abbruciamento che verranno trasmesse all'Ufficio Ecologia per il rilascio delle autorizzazioni sindacali.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Questura di Ragusa
- Alla Compagnia Carabinieri di Modica
- Alla Tenenza Carabinieri di Scicli
- Alla Stazione Carabinieri di Donnalucata
- Alla Tenenza di Finanza di Modica
- Al Commissariato di P.S. di Modica
- Alla Polizia Provinciale di Ragusa
- Al Dipartimento della Forestale di Ragusa
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
- Al Capo Settore Ecologia
- Al Capo Settore LL.PP. - Servizio Difesa del Suolo e dell'Abitato
- Al Capo Settore Urbanistica - Servizio Protezione Civile
- Al Comandante della Polizia Municipale

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
(Dott. Francesco Susino)